

ATTI numero 58062

CONVENZIONE QUADRO RELATIVA AL CENTRO

POLIFUNZIONALE DEL LINGOTTO CONCERNENTE LA

SETTIMA UNITA' DI INTERVENTO

Il ventotto giugno millenovecentonovantanove.

(28-06-1999)

In Torino, in via Pietro Micca n. 21 negli uffici Comunali
del Terzo Piano.

Avanti me dottor ANTONIO MARIA MAROCCO.

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta-

ne dai componenti tra loro d'accordo e col mio consenso a

mente di legge;

sono personalmente comparsi i signori:

= BIANCOTTO dott. Giuseppe nato a Torino il 24 giugno 1954.

domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città

n. 1, dirigente,

il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma

nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti ed in

rappresentanza del

COMUNE DI TORINO, con sede in Torino (TO), Piazza Palazzo di

Città n. 1,

codice fiscale 00514490010;

in forza di Provvedimento del Sindaco in data 23 giugno 1999
n. 5824 di prot. ai sensi dell'art. 51 Legge 8 giugno 1990 n.
142 e dell'art. 19 del vigente Regolamento Contratti del Co-
mune di Torino, quale provvedimento in copia conforme all'o-
riginale allego al presente atto sotto la lettera "A", omessa
la lettura per dispensa avuta dai comparenti;
ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale
in data 24 maggio 1999 n. 120/99 che, in copia conforme al-
l'originale allego al presente atto sotto la lettera "B",
omessa la lettura per dispensa avuta dai comparenti;

in prosieguo chiamato "Comune" o "Città",

= BERAUDO di PRALORMO dott. Filippo, nato ad Addis Abeba -
Etiopia (EE) il 28 luglio 1941, domiciliato per la carica in
Torino (TO), via Nizza n. 262 int. 72, dirigente,
che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua
qualita' di Amministratore Delegato della società:

"LINGOTTO S.P.A.", con sede in Torino (To), via Nizza n. 262
int. 72, codice fiscale 06802310018;
capitale sociale lire 240.000.000.000, iscritta nel Registro
delle Imprese di Torino al n. 6/1995,

con i poteri per quanto infra come dichiara e garantisce;

in prosieguo chiamata "Società",

= TORRESIN Bruno, nato a Villa del Conte (PD) il 23 ottobre
1946, domiciliato per la carica in Torino, via Nizza n. 262,



impiegato,

che interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua
qualità di Presidente e legale rappresentante del

"CONSORZIO PROGETTO ZONA NORD LINGOTTO", con sede in Torino,

via Nizza n. 262,

codice fiscale 07697930019,

iscritto nel Registro delle Imprese di Torino al n.

29168/1999;

con i poteri per quanto infra come dichiara e garantisce;

in prosieguo denominato "Consorzio";

il quale "Consorzio", come dichiara il signor TORRESIN Bruno,

interviene a nome e per conto dei Consorziati:

- "COMUNE DI TORINO", predetto;

- "POLITECNICO DI TORINO", con sede in Torino, corso Duca
degli Abruzzi n. 24, codice fiscale 00518460019;

- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO", con sede in Torino,
via Verdi n. 8, codice fiscale 80088230018;

- "LINGOTTO S.P.A.", predetta;

che dichiara di rappresentare in forza dell'art. 4 dello sta-

tuto consortile di cui all'atto a mio rogito in data 9 feb-

braio 1999 n. 134932 di repertorio, registrato a Torino il 15

febbraio 1999 al n. 2599 e, per quanto riguarda l'Università

degli Studi di Torino, in forza dell'atto di adesione della

stessa al Consorzio a mio rogito infra citato;

detti componenti, della cui identità personale io notaio sono

certo, nel nome di chi sopra

p r e m e t t o n o

a) - che con deliberazione della Giunta Regionale n. 113 del 27 marzo 1990 è stato approvato il Piano Particolareggiato in variante del Piano Regolatore Generale relativo al Centro Polifunzionale del Lingotto di via Nizza;

b) - che la "Società", unitamente ad altri enti pubblici e privati, è proprietaria "pro diviso" del complesso immobiliare detto il Lingotto sito in Torino, via Nizza e già indicato (secondo quanto riportato nella bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 24 maggio 1999) al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 91 mappali 191, 192, 197, 199, 200, 293 et 294, Foglio 121 mappali 194, 195 sub. 1, 47, 480 et 481 sub. 1, e nella mappa del Catasto Terreni al foglio 401 mappali 27, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 175, 179, 173, 177, 170, 169, 166, 64, 65, 59, 57, 45, 44, 43, 6, 4, 1, 2, 3 et 161; tale area era pure indicata al foglio 91 mappale 315 sub. 1 ed al foglio 121 mappale 534 sub. 1;

quale complesso immobiliare la "Società" ed il "Consorzio" dichiarano risultare oggi identificato al N.C.E.U. di Torino come segue:

- Foglio 121 particella 480 subalterni da 1 a 12 (estremi compresi);

- Foglio 91 particella 294 subalterni da 1 a 130 (estremi



compresi);

- che la "Società" ha, inoltre, la disponibilità dell'area indicata al N.C.E.U. di Torino al Foglio 91 mappale 147 e

Foglio 121 mappale 278/p ed al N.C.T. al Foglio 1401 mappali

30, 74/p, 167, 168/p, 171, 172/p et 176/p a seguito di preli-

minare di acquisto del 23 dicembre 1998 registrato a Torino -

Atti Privati il 19 aprile 1999 al n. 1924 serie 3A;

c) - che la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 otto-

bre 1988 con cui è stato adottato il Piano Particolareggiato

relativo al Centro Polifunzionale del Lingotto, recepita

dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui alla prece-

dente premessa a), ha disposto che: "con apposite convenzioni

potranno essere regolamentate la progettazione e l'attuazione

delle opere di urbanizzazione afferenti al complesso nel caso

di esecuzione diretta, da parte dell'interessato, delle opere

stesse. In quella sede, o in altre eventuali convenzioni po-

tranno altresì essere disciplinate le modalità dell'utilizzo

pubblico delle aree e degli spazi destinati dal Piano Parti-

colareggiato ad attrezzature al servizio dell'insediamento

(verde, parcheggi, spazi di relazione, sedi stradali)";

d) - che la "Città" e la "Società", in ottemperanza dei sopra

citati disposti della deliberazione del Consiglio Comunale

della "Città" richiamata alla precedente lettera c) e della

deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1990

(visto CO.RE.CO. n. 65879/90/bis del 12 febbraio 1991) hanno

stipulato in data 1 marzo 1991 una convenzione quadro (di seguito denominata "la convenzione quadro") con atto a rogito notaio Giuseppina MORONE repertorio n. 73332, registrato a Torino il 15 marzo 1992 al n. 9956, che disciplina fra l'altro:

- le modalità di individuazione delle unità di intervento nel rispetto del principio di cui a pagina 10 della deliberazione del Consiglio Comunale della "Città" richiamata alla precedente premessa c) secondo cui "avrà prioritaria attuazione il centro fieristico - espositivo, cui saranno affiancati, o seguiranno - anche per parti ed in funzione del manifestarsi della domanda e delle opportunità di finanziamento - il Centro congressi e le diverse attività del settore universitario, del settore terziario delle attività tecnologicamente avanzate "secondo" un sistema flessibile, non determinato aprioristicamente, che permette di definire le unità d'intervento in fase attuativa, demandando alla Commissione Igienico - Edilizia ed all'Amministrazione Comunale, da un lato, la valutazione del rispetto dell'unitarietà formale degli interventi edilizi e dall'altro lato, la verifica della gradualità delle opere per gli insediamenti previsti in rapporto dell'esistenza, o previsione, degli accessi, degli impianti e delle attrezzature strettamente funzionali";
- la progettazione e la realizzazione, a cura e spese della "Società", delle opere di urbanizzazione quantificate dalla



relazione finanziaria allegata al Piano Particolareggiato in:

Lire 63.960.000.000, nonché all'impegno della stessa a realizzare idoneo collegamento tra la viabilità interna e quella esterna mediante un sottopasso della via Nizza;

- gli strumenti attraverso cui pervenire all'individuazione delle modalità di assoggettamento ad uso pubblico delle aree e degli spazi destinati dal Piano Particolareggiato ad attrezzature di servizio (verde, parcheggi, sedi stradali, ecc.) e modalità di manutenzione di tali aree;

e) - che, come previsto dall'art. 12 della convenzione quadro la "Società" ha rilasciato in data 26 febbraio 1991 polizza fideiussoria n. 999/71/00425155 a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione per un importo di Lire 72.590.000.000 (Lire 63.960.000.000 più Lire 8.630.000.000 di adeguamento all'inflazione intervenuta);

f) - che la convenzione quadro all'art. 8, I e VI comma prevede che, fermo restando l'impegno della "Società" a realizzare la globalità delle opere infrastrutturali primarie e secondarie e/o funzionali previste dal Piano Particolareggiato, la "Società" avrà facoltà, in presenza di obiettive esigenze di cantiere e/o di modalità e piani di costruzione e/o di utilizzo temporaneo di aree - in relazione alle unità d'intervento che verranno man mano realizzate, di eseguire provvisorie opere infrastrutturali primarie e/o secondarie e/o funzionali alle singole unità di intervento;

g) - che in attuazione della "Convenzione Quadro" sono state stipulate successive convenzioni attuative relative alla realizzazione della 1a, 2a, 3a e 4a Unità di Intervento (rispettivamente il 7 marzo 1991 - repertorio 73346, il 21 dicembre 1992 - repertorio 78624, il 9 febbraio 1994 - repertorio 81032 ed il 13 ottobre 1994 - repertorio 73327) che prevedevano oltre agli interventi le relative opere di urbanizzazione, e che, inoltre, è stata realizzata una 5a Unità di Intervento relativa alla palazzina uffici, ed infine è stata rilasciata una concessione relativa ad una 6a Unità d'Intervento per la realizzazione del cinema multisala le cui urbanizzazioni erano già comprese nella 4a Unità;

h) - che attualmente risultano realizzate gran parte delle opere relative al centro fiere e congressi (mq. 68.600 ca.), parte delle opere relative al centro per l'innovazione (mq. 91.700 ca. oltre a mq. 13.000 ca. solo concessionate) nonché le seguenti opere di urbanizzazione:

- sedi stradali veicolari comprese le rampe d'accesso;
- parcheggi a raso ed in strutture interrato;
- portici e rampe d'accesso alla pista;
- reti tecnologiche;
- illuminazione;
- verde e verde attrezzato;

COLAUGALI - PISTA → per complessivi mq. 118.293 ca. di aree per servizi oltre a 16.000 mq. ca. di parcheggi provvisori come previsto dall'ar-



t. 8 della convenzione quadro;

mentre risultano già concessionate le opere di urbanizzazione residue (parcheggi a raso ed in struttura, viabilità, reti tecnologiche, verde, ecc.);

1) - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186/98 del 22 giugno 1998 il Comune ha approvato la Variante al Piano Particolareggiato Lingotto ai sensi dell'art. 40, comma 2 della L.U.R. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 5 agosto 1998;

1) - che tale deliberazione di Variante al Piano Particolareggiato prevedeva in premessa che "Con atti successivi si provvederà ad una più organica integrazione degli insediamenti ancora da attuare nell'ambito del complesso Polifunzionale del Lingotto con le previsioni di più ampie trasformazioni urbanistico - edilizie riguardanti il complesso di aree dello scalo ferroviario, dei Mercati generali, delle Dogane estendendosi fino alla piazza Galimberti. In tale contesto si provvederà altresì a definire un migliore inserimento del complesso Polifunzionale del Lingotto nella viabilità circostante, nonché a ridurre la quantità di parcheggi su soletta, che verranno reperiti in superficie, nel rispetto comunque delle quantità complessive previste dagli standard.";

m1) - che la Regione Piemonte ha approvato ed ammesso al contributo comunitario, nell'ambito del DOCUP 1997-1999 Ob 2 Reg. CEE 2081/93 (azione 41B - sistemazione siti industriali degradati) i seguenti progetti;

- Foresteria per turismo sociale, culturale e giovanile su iniziativa del Comune di Torino (per un contributo complessivo di Lire 21.093.800.000);

- Centro di eccellenza per la ricerca, formazione e sostegno dell'attività economica e di servizio nel settore dentario e facciale su iniziativa dell'Università di Torino (per un contributo complessivo di Lire 32.815.200.000);

- Centro di Formazione Universitaria e Ricerche per l'Ingegneria dell'Autoveicolo su iniziativa del Politecnico di Torino (per un contributo complessivo di Lire 19.844.000.000);

m2) - che tali insediamenti sono compatibili con le funzioni previste del Piano Particolareggiato nel III lotto e possono quindi sostituire il Polo Universitario (Facoltà Scientifiche) inizialmente previsto e successivamente venuto meno;

m3) - che per poter fruire dei finanziamenti di cui al punto m1) deve essere avviata la realizzazione dei relativi progetti entro il giugno 1999 con l'impegno a mantenere la destinazione d'uso delle opere per dieci anni degli immobili e delle infrastrutture;

n1) - che il 9 febbraio 1999 con atto a mio rogito repertorio n. 134932, registrato a Torino il 15 febbraio 1999 al n. 2599 tra la Lingotto S.p.A., il Politecnico di Torino ed il Comune di Torino, Soggetti titolari dei progetti di cui alla precedente lettera m1) (ad eccezione dell'Università degli Studi di Torino la cui adesione era stata rinviata) che hanno otte-



nuto i finanziamenti comunitari è stato costituito il Consorzio "Zona Nord - Lingotto", con l'obiettivo di procedere ad un unico appalto pubblico delle opere relative ai predetti progetti e delle quote parte delle rispettive opere di urbanizzazione;

n2) - che con atto a mio rogito in data 23 giugno 1999 n. 135623 di repertorio, in corso di registrazione, l'Università degli Studi di Torino ha aderito al "Consorzio";

o) - che con Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la "Città" stipulato in data 4 maggio 1999 e ratificato dal Consiglio Comunale in data 24 maggio 1999 è stata approvata la seconda Variante al Piano Particolareggiato Lingotto con la quale viene modificato il perimetro del Piano Particolareggiato, vengono ridefinite e ridistribuite le aree a standard, gli spazi di relazione, le opere di urbanizzazione e modificate le possibilità di interventi in relazione alle funzioni pubbliche da insediare, nonché ridefinito il termine per la sua attuazione;

p) - che con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 maggio 1999 veniva ratificato l'accordo di Programma predetto;

q) - che si rende necessario stipulare una convenzione per l'attuazione degli interventi previsti nella VII Unità d'Intervento inerenti la Foresteria, il Centro di Eccellenza nel settore dentario e facciale, il Centro di Ingegneria dell'Autoveicolo e delle opere di urbanizzazione, comprese nel fi-

nanziamento comunitario e per tanto attuate dal Consorzio, nonché delle restanti opere di urbanizzazione ancora a carico della "Società";

r) - che il "Consorzio" e la "Società" hanno assunto l'impegno, con atto unilaterale d'obbligo a mio rogito in data 29 aprile 1999 n. 135350 di repertorio, registrato a Torino il 3 maggio 1999 al n. 7286, a stipulare nei tempi stabiliti dall'accordo di programma la presente convenzione, dichiarando esplicitamente di conoscerne ed accettarne il contenuto, senza alcuna eccezione o riserva.

Tutto ciò premesso,
in attuazione dell'impegno assunto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Interventi ed opere oggetto della VII unità d'intervento

La presente convenzione ha per oggetto gli interventi e le opere di urbanizzazione di cui ai successivi articoli che le parti si obbligano ad attuare, così come definite dalla variante al relativo Piano Particolareggiato, approvata con accordo di Programma di cui alla lettera o) delle premesse.

Le premesse e l'Accordo di Programma costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Aree oggetto delle convenzione

L'area e gli immobili oggetto della presente convenzione sono



compresi nel perimetro del Piano Particolareggiato Lingotto,
come definito dalla Variante approvata con l'Accordo di cui
al precedente articolo 1 e quali meglio identificate nelle
planimetrie che, già allegate alla delibera del Consiglio
Comunale del 24 maggio 1999, in copia conforme all'originale
allego al presente atto sotto le lettere "C" et "D", omessa
la lettura delle parole ivi scritte per espressa dispensa
avuta dai comparenti.

Eventuali discordanze dei dati catastali o lievi inesattezze
di superfici non costituiscono elemento essenziale e le parti
si impegnano fin d'ora a porre in essere tutto quanto neces-
sario per le opportune rettifiche.

ARTICOLO 3

Dotazione complessiva aree a servizi per il completamento

del Piano Particolareggiato

Al fine di consentire il completamento del Piano Particola-
reggiato come dimensionato dalla variante richiamata, deve
essere garantita la realizzazione di aree per servizi nella
misura minima di 84.200 (ottantaquattromiladuecento) metri
quadrati, di cui almeno 64.904 (sessantaquattromilanovecento-
quattro) metri quadrati a parcheggi.

52.147 -
64.904 = P.I.K
19.243 rende
(15.530 + 3.713)

ARTICOLO 4

Individuazione delle opere di urbanizzazione

a carico del Consorzio

In applicazione del disposto dell'art. 8 della convenzione -

PARK
48500 - 5240 = 103940 -
39036 =
64904

VERDE
48500 - 79257 = 19.243 | 64.904 + 19.296 = 84.200

quadro richiamato alla lettera f) delle premesse, nonché dell'art. 14 della stessa convenzione quadro, che disciplina le condizioni di subentro da parte di terzi negli obblighi della "Società", le opere di urbanizzazione di cui alla lettera n) delle premesse, costituenti la parte delle opere di urbanizzazione di completamento del Piano Particolareggiato che saranno eseguite a cura e spese del Consorzio il quale qui dichiara di voler sempre agire in nome e per conto dei Suoi Consorziati, sono le seguenti:

- a) viabilità;
- b) reti di fognatura;
- c) sistemazioni aree a verde e a verde attrezzato;
- d) reti tecnologiche e illuminazione per un costo stimato di Lire 7.624.662.958 (settemiliardiseicentoventiquattromilioni-seicentosessantaduemilanovecentocinquantotto); -
- e) spazi di relazione (rampa nord, portici) per un costo stimato di Lire 8.560.746.242 (ottomiliardicinquacentosessantamilionisettecentoquarantaseimiladuecentoquarantadue).



Le aree a servizi da computare nel bilancio urbanistico, corrispondenti alle aree a verde ed a verde attrezzato sono pari a 15.530 (quindicimilacinquecentotrenta) metri quadrati.

I costi relativi alle opere di cui al punto e) non sono da computare ai sensi degli articoli 11 e 12 della convenzione quadro.

I progetti esecutivi allegati all'Accordo di Programma con

riferimento al quinto comma dell'art. 8 della convenzione quadro sono stati preventivamente assentiti, in relazione alla coerenza funzionale ed alla tipologia costruttiva, dal Civico Ufficio Tecnico e dagli altri Enti per quanto di competenza.

Resta inteso che, qualora nel corso dei lavori risultassero necessarie delle varianti ai progetti non di carattere sostanziale in relazione alla natura ed alla entità complessiva delle opere, esse dovranno essere preventivamente approvate dal Civico Ufficio tecnico ed eseguite nel rispetto delle procedure vigenti in materia di concessioni edilizie, ma non comporteranno modifiche alla presente convenzione, fermo restando che se ne dovrà tenere conto nella valutazione degli importi delle urbanizzazioni.

Il "Consorzio" si impegna in ogni caso a terminare la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo entro il termine ultimo di validità della concessione.

ARTICOLO 5

Individuazione delle opere di urbanizzazione

a carico della società "Lingotto S.p.A."

In applicazione del disposto dell'art. 8 della convenzione - quadro richiamato alla lettera f) delle premesse, le opere di urbanizzazione inerenti il completamento del Piano Particolareggiato, che saranno eseguite direttamente a cura e spese

della "Società" sono le seguenti:

a) parcheggi a raso, in sostituzione dei parcheggi in struttura già previsti nella quarta Unità d'Intervento ed aree a verde ed a verde attrezzato, per un costo stimato indicativamente in Lire 17.500.000.000 (diciassettemiliardicinquemilioni);

b) completamento spazi di relazione (portici) per un costo stimato indicativamente in Lire 4.500.000.000 (quattromiliardicinquemilioni).

Le aree a servizi da computare nel bilancio urbanistico, corrispondenti alle aree a parcheggio, ammontano a 64.904 (sessantaquattromilanovecentoquattro) metri quadrati, oltre a 3.713 (tremilasettecentotredici) metri quadrati di aree a verde ed a verde attrezzato.

I costi relativi alle opere di cui al punto b) non sono da computare ai sensi degli articoli 11 e 12 della convenzione quadro.

Per queste opere di urbanizzazione la "Società" si impegna a richiedere le concessioni edilizie entro il 31 (trentuno) dicembre 1999 (millenovecentonovantanove), in quanto costituiscono parte degli standards afferenti le attività di cui alla lettera m1) delle premesse.

La "Società" si impegna in ogni caso a terminare la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo entro il termine ultimo di validità delle concessioni, e



comunque entro il termine di validità del Piano Particolareggiato stabilito dalla variante.

Anche per queste opere sono valide le condizioni relative ai costi ed alle varianti progettuali non sostanziali previste dal precedente articolo 4. Le concessioni edilizie già rilasciate e riferite ad opere comprese nella IV Unità d'Intervento e modificate dalla variante al Piano Particolareggiato si intendono sospese per le parti non realizzate e sostituite dalle nuove concessioni edilizie richieste e da richiedere.

ARTICOLO 6

Viabilità di collegamento

Restano fermi gli impegni di cui al comma 2 dell'art. 8 della convenzione quadro per la realizzazione di opere di viabilità di interesse urbano che saranno identificate e valutate in sede di verifica consuntiva.

ARTICOLO 7

Garanzie dell'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

La polizza fideiussoria di cui alla lettera e) delle premesse, da ridursi a seguito dei collaudi in corso delle opere già realizzate ed aumentate per la restante parte in relazione alla variazione indici ISTAT, così come previsto dall'art. 12 della Convenzione quadro, garantirà l'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione residue e di quelle previste dalla presente convenzione, sia di esecuzione diretta della "Socie-

tà" sia da parte del "Consorzio".

Nel caso in cui la presente garanzia dovesse risultare insufficiente, la "Società" si impegna ad integrarla per l'importo residuo necessario.

L'ammontare della fideiussione verrà di volta in volta ridotto ed aumentato, in esito all'emissione del positivo collaudo per le opere realizzate, esclusi gli eventuali parcheggi transitori, secondo le modalità previste dall'art. 12 della convenzione quadro richiamato.

ARTICOLO 8

Collaudi e valutazione delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione eseguite dalla "Società" saranno soggette sia a collaudi in corso d'opera, sia a collaudo definitivo con le modalità di cui all'art. 10 della convenzione quadro che qui espressamente si richiama.

La valutazione delle opere di urbanizzazione eseguite sarà effettuata con le modalità di cui all'art. 11 della convenzione quadro, che vengono espressamente richiamate.

Le modalità di collaudo delle opere di urbanizzazione eseguite dal "Consorzio" saranno precisate in sede di definizione degli elaborati esecutivi necessari per la gara di tutte le opere di competenza del "Consorzio" stesso.

ARTICOLO 9

Assoggettamento ad uso pubblico

delle opere di urbanizzazione



Le opere di urbanizzazione afferenti alla settima Unità d'Intervento e disciplinate dalla presente convenzione verranno assoggettate all'uso pubblico con le modalità seguenti:

- a) le superfici a parcheggio formeranno oggetto di successiva specifica convenzione per il loro assoggettamento all'uso pubblico e per la loro gestione;
- b) l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree destinate dal piano a verde attrezzato e a spazi di relazione comprese nel perimetro dell'area oggetto della presente convenzione sarà disciplinato da apposita successiva convenzione che dovrà richiamare le modalità di manutenzione di cui alla convenzione quadro, regolamentarne la vigilanza ed eventualmente gli orari di apertura e chiusura.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, al fine del rilascio del permesso di agibilità per le aree da assoggettare all'uso pubblico di cui all'art. 2 lettera g) delle N.U.E.A. del Piano Particolareggiato e al presente articolo, la "Società" dovrà consegnare una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato attestante che le opere sono state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 10

Trasferimento dei diritti e degli obblighi

Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente conven-

zione riguardante l'attuazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione compresi nel Programma oggetto dell'accordo di programma sono assunti dai soggetti attuatori per sé, successori anche parziali ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora i soggetti attuatori procedano all'alienazione totale o parziale delle aree e dei diritti edificatori oggetto della presente convenzione, essi dovranno fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi ed oneri sopra citati; i soggetti attuatori ed i loro successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 11

Rinvio alle norme Urbanistico Edilizie del

Piano Particolareggiato e alla convenzione quadro

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione la "Città" e la "Società" rinviano alle disposizioni contenute nelle Norme Urbanistico Edilizie del Piano Particolareggiato e successive varianti e nella convenzione quadro aggiornata con la presente nonché alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore nella materia urbanistica.

ARTICOLO 12

Spese contrattuali

Le spese ed ogni tributo afferenti e conseguenti al presente



atto sono a carico della "Società".

Per la registrazione e la trascrizione del presente atto le parti richiedono le agevolazioni previste dall'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine circa ventuno di sei fogli,

quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrivono.

F.ti: Giuseppe BIANCIOTTO

Filippo BERAUDO di PRALORMO

Bruno TORRESIN

ANTONIO MARIA MAROCCO NOTAIO

906018



Prot.n.

5824

IL SINDACO

Visto il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10314/66 del 10 dicembre 1998;

Vista la deliberazione n. 2427/04 di formulazione dei criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali approvata dalla Giunta Comunale in data 31 marzo 1998 come modificata con deliberazione n. 8873/04 della Giunta Comunale del 20 ottobre 1998;

Regolarmente espletata la procedura prevista dall'art. 27, "Incarichi di direzione", del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza;

Assunto in data 14 giugno 1999 il parere del Comitato di Direzione previsto dall'art. 22, "Comitato di Direzione", del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza;

Visto l'art. 13 della Legge 23 marzo 1993, n. 81;

Visto l'art. 68 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 22 del C.C.N.L. per l'area dirigenziale del comparto Enti Locali sottoscritto in data 10 aprile 1996;

Sentite le proposte di rito;

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza,

CONFERISCE

al dirigente **dr. Giuseppe BIANCIOTTO** l'incarico di direzione del Settore Contratti, da epletare nell'ambito del Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti.

Il medesimo pertanto, dalla data di decorrenza dell'incarico, assume la titolarità delle attribuzioni di pertinenza e si potrà qualificare quale Dirigente del Settore sopra menzionato.

L'incarico, rinnovabile e revocabile, ha durata fino al 31 dicembre 1999 con decorrenza dal **23 GIU. 1999**

Torino, **23 GIU. 1999**

IL SINDACO
Prof. Valentino CASTELLANI

Visto:

Il Direttore Generale
Ing. Cesare VACIAGO

non repetto su fascicolo 1 (vuoto).
conservato in archivio che di conserva
negli uffici di Torino.
Torino, **26.6.99**

IL DIRETTORE
ROSSATO

Delib. N. 120 / 99



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

sessione ordinaria



MONACI Paola
MORETTI Gabriele
NIGRA Alberto
NIGRO Giovanni
PAOLINO Michele
PATRIARCA Pier Giorgio
PORCELLANA Giovanni
QUESITO Franco
REVELLI Marco
ROSOLEN Angela
ROSSOMANDO Anna
SESTERO Maria Grazia
VENTRIGLIA Ferdinando
VIALE Silvio
VINCIGUERRA Santina

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. INCANDELA Francesco.

SEDUTA PUBBLICA

§ - L'ordine del giorno reca:



CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 13 maggio 1999)

OGGETTO: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N.142 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI E L'ATTUAZIONE DI OPERE NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL LINGOTTO - RATIFICA - APPROVAZIONI.

Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con gli Assessori Viano e Torresin.

Con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.113-36507 del 27 marzo 1990 è stato approvato il Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. relativo al Centro Polifunzionale del Lingotto di via Nizza, che disciplina il recupero fisico e funzionale dell'ex complesso industriale destinato ad ospitare varie nuove attività: un centro fieristico-espositivo; un centro congressi; insediamenti universitari; insediamenti a carattere terziario-direzionale, per la ricerca e la sperimentazione; attività commerciali, turistico-ricettive, culturali, per lo spettacolo, il tempo libero ecc.; attrezzature al servizio dell'insediamento (verde, parcheggi, ecc.), viabilità e spazi di relazione. Tali attività sono state aggregate in quattro lotti, aventi le seguenti destinazioni d'uso: lotto I - centro fiere e congressi; lotto II - centro per l'innovazione; lotto III - università; lotto IV - attrezzature di servizio.

Successivamente, in attuazione di alcuni disposti della deliberazione di adozione del P.P. da parte del C.C., recepita dalla deliberazione della G.R., la Città e la Società Lingotto, proprietaria del complesso, hanno stipulato in data 1° marzo 1991 una convenzione quadro che delinea gli impegni generali assunti dalla Società per la realizzazione del P.P.; e in seguito quattro convenzioni attuative con le quali sono stati definiti tempi e modalità di realizzazione degli interventi privati e delle opere pubbliche articolati in varie unità di intervento, cui si è dato attuazione negli anni successivi.



Attualmente risultano realizzate gran parte delle opere relative al centro fiere e congressi (mq. 68.600 ca.), parte delle opere relative al centro per l'innovazione (mq. 91700 ca. oltre a mq. 13.000 ca. solo concessionate) nonché le seguenti opere di urbanizzazione:

- sedi stradali veicolari comprese le rampe d'accesso, parcheggi a raso e in strutture interrato;
- portici e rampa sud d'accesso alla pista, reti tecnologiche, illuminazione, verde e verde attrezzato,

per complessivi mq. 118.293 ca. di aree per servizi oltre a 16.000 mq. ca. di parcheggi provvisori come previsto dall'art. 8 della convenzione quadro e risultano invece già concessionate le opere di urbanizzazione residue (parcheggi a raso e in struttura, viabilità, reti tecnologiche, verde, ecc.).

A seguito della necessità di adeguare alcuni contenuti del P.P. ad esigenze sopravvenute in fase attuativa, il Consiglio Comunale, con deliberazione n.186 del 22 giugno 1998 ha approvato una variante al P.P. nella quale si prevede tra l'altro che "con atti successivi si provvederà a definire una più organica integrazione degli insediamenti ancora da attuare nell'ambito del complesso polifunzionale del Lingotto con le previsioni di più ampie trasformazioni urbanistico-edilizie riguardanti il complesso di aree dello scalo ferroviario, dei Mercati Generali, delle Dogane, estendendosi fino alla piazza Galimberti. In tale contesto si provvederà altresì a definire un migliore inserimento del complesso polifunzionale del Lingotto nella viabilità circostante, nonché a ridurre la quantità dei parcheggi su soletta, che verranno reperiti in superficie, nel rispetto comunque delle quantità complessive previste dagli standard".

Recentemente, infine, si è manifestata l'esigenza di apportare ulteriori adeguamenti al progetto di recupero del complesso nonché alla dislocazione dei parcheggi di uso pubblico, che si vedono, coerentemente a quanto disposto nella citata deliberazione, ulteriori parziali adeguamenti e modificazioni del Piano Particolareggiato e dello stesso Piano Regolatore Generale. Le nuove esigenze sono giustificate in particolare dall'opportunità di poter beneficiare dei finanziamenti comunitari approvati dalla Regione Piemonte (Documento unico di programmazione per il triennio 1997-1999, ai sensi del Reg. CEE 2081/93 - obiettivo 2 "aree a declino industriale") per la realizzazione dei seguenti progetti:

- a) Foresteria per scambi culturali e universitari a livello comunitario e internazionale su iniziativa del Comune di Torino (per un contributo complessivo di L. 21.093.800.000= pari ad Euro 10.894.038,54);
- b) Centro di formazione universitaria e ricerca per l'ingegneria dell'autoveicolo su iniziativa del Politecnico di Torino (per un contributo complessivo di L. 19.844.000.000= pari ad Euro 10.248.570,71);
- c) Centro di eccellenza per la ricerca, formazione e sostegno dell'attività economica e di servizio nel settore dentario e facciale su iniziativa dell'Università di Torino (per un contributo complessivo di L. 32.815.200.000= pari ad Euro 16.947.636,44).

Considerato che per poter fruire dei finanziamenti comunitari occorre avviare la realizzazione dei relativi progetti entro giugno 1999, con l'impegno a mantenere la destinazione



d'uso degli immobili e delle infrastrutture per dieci anni, la Città ha richiesto alla Regione, con nota del Sindaco del 17 dicembre 1998, di promuovere un accordo di programma per approvare le variazioni urbanistiche necessarie ed i progetti della Foresteria e delle urbanizzazioni correlate agli interventi di cui sopra, mentre per l'approvazione delle due strutture universitarie si sono svolte distinte procedure ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 383/94.

Il Consiglio Comunale, inoltre, con deliberazione dell'8 febbraio 1999 (mecc. 9900586/01) ha approvato la costituzione del Consorzio "Zona Nord-Lingotto", avvenuta in data 9 febbraio 1999, tra la Lingotto SpA e i soggetti titolari dei progetti (ad eccezione per ora dell'Università la cui adesione è in corso di formalizzazione) con l'obiettivo di procedere ad un unico appalto pubblico delle opere relative ai predetti progetti e delle quote parte delle rispettive opere di urbanizzazione.

Sotto il profilo urbanistico la variante al P.P., nel dettaglio descritta nei documenti allegati all'accordo di programma, prevede:

- l'ampliamento dell'ambito 12.16 Lingotto, oggetto di Piano Particolareggiato, lungo il limite ovest, per accorpare all'ambito stesso un'area di circa mq 62.600, destinata alla realizzazione di parcheggi pubblici a raso (oltre ad eventuali parcheggi a carattere privato anche interrati);
- l'eliminazione della previsione del vigente Piano Particolareggiato di realizzare una struttura pluripiano entro e fuori terra destinata a parcheggi pubblici;
- la realizzazione di una struttura leggera a copertura del cortile localizzato nel settore nord del complesso da destinare a spazi di relazione chiusi assoggettati all'uso pubblico;
- la possibilità di utilizzare, nel rispetto della S.L.P. massima ammessa, parte degli spazi dell'ultimo piano (sesto fuori terra) dell'edificio sito nel settore nord del centro polifunzionale, per attività proprie del lotto III;
- la parziale revisione degli elaborati di progetto (tavole A, B e mappa catastale), dell'elenco catastale e delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del Piano Particolareggiato per renderli coerenti con le modificazioni descritte ai punti precedenti;
- la modifica della disciplina relativa agli spazi da destinare a parcheggi privati e da assoggettare all'uso pubblico;
- la proroga del termine di efficacia del Piano Particolareggiato, per cinque anni a decorrere dalla data di esecutività della variante, fermo restando il principio che le opere di urbanizzazione relative ad ogni unità di intervento devono essere realizzate contestualmente alle ristrutturazioni dei fabbricati.

Gli adeguamenti sopra descritti richiedono una contestuale variante al P.R.G., i cui contenuti sono in sintesi i seguenti:

- la riduzione di circa mq 62600 dell'ambito 12.15 Scalo Lingotto, modificandone il limite est nel tratto confinante con l'ambito 12.16 Lingotto. Conseguentemente la stima della superficie territoriale dell'ambito, pari a mq 545.099 viene ridotta a mq 482.482;





- la perdita della capacità edificatoria originaria dell'area stralciata, costituente ampliamento dell'ambito oggetto del Piano Particolareggiato Lingotto. Conseguentemente la stima della superficie lorda di pavimento generata dalla rimanente parte dell'ambito 12.15 Scalo Lingotto viene ridotta di circa mq 14.610, per cui da mq 127.190 passa a circa mq 112.580 ($0,7/3 \cdot 482482$);
- la rilocalizzazione, all'interno dell'ambito 12.15 Scalo Lingotto di una delle due aree previste dal P.R.G. quali luoghi di atterraggio delle capacità edificatorie provenienti dall'ambito Spina 2, nella nuova ubicazione tra il sottopasso del Lingotto e la via Bossoli. Tale modifica si rende necessaria, sotto il profilo formale, in quanto la deliberazione n. 324 approvata dal Consiglio Comunale del 19 ottobre 1998 (mecc. 9808096/09) - "Indirizzi programmatici per la revisione della Spina Centrale" -, con la quale è stata anche ridotta la capacità edificatoria generata in Spina 2, rendendo non più necessario il parziale trasferimento di diritti nell'ambito 12.15 Scalo Lingotto, non ha ancora efficacia, trattandosi di un atto di indirizzi programmatici e non ancora di adozione di variante; - la revisione delle schede normative delle zone urbane di trasformazione 12.15 Scalo Lingotto e 12.16 Lingotto.

Il Comune di Torino, con deposito presso l'Albo Pretorio della Città e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 10 marzo 1999, ha pubblicato la variante agli strumenti urbanistici con i relativi allegati per la durata di quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione. Alla scadenza dei successivi quindici giorni non sono pervenute osservazioni.

Accogliendo la richiesta del Sindaco il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. 4381/S1 del 22 febbraio 1999, ha convocato per il giorno 1 marzo 1999 i soggetti interessati alla definizione dell'accordo di programma in oggetto alla conferenza prevista dall'art. 27, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Verificata la possibilità di concordare l'accordo, si è dato inizio all'istruttoria, che è proseguita con le successive sedute del 31 marzo e del 12 aprile e si è conclusa con la seduta del 29 aprile 1999. La conferenza ha espresso il consenso unanime sull'iniziativa nonché sulla compatibilità delle previsioni urbanistiche relative alle localizzazioni degli interventi proposti dai soggetti attuatori, del disegno urbanistico complessivo proponendo collegialmente, dopo aver preso atto dei singoli pareri necessari, gli assensi e le variazioni al P.R.G. e al P.P. Lingotto e ha infine approvato il testo dell'accordo di programma.

L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 4 maggio 1999 per la Regione Piemonte dal Presidente della Giunta Regionale, Enzo GHIGO e per la Città di Torino dal Sindaco Valentino CASTELLANI.

Al fine di consentire l'inizio dei lavori nei tempi previsti dalla Regione Piemonte per l'erogazione dei finanziamenti comunitari, l'adozione dell'Accordo di programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale sostituisce, ai sensi del 4° comma dell'art. 27 della L. 142/90, il rilascio della concessione edilizia a titolo gratuito a favore del Consorzio progetto zona nord



Lingotto, con decorrenza dalla stipula della relativa convenzione allegata all'accordo di programma, per la realizzazione della "Foresteria per scambi culturali e universitari a livello comunitario e internazionale" e della quota parte delle opere di urbanizzazione di completamento del Piano Particolareggiato.

L'accordo di programma, inoltre, ha dato atto che le opere riguardanti il "Centro di formazione universitaria e ricerca per l'ingegneria dell'autoveicolo" del Politecnico di Torino e il "Centro di eccellenza per la ricerca, formazione e sostegno dell'attività economica e di servizio nel settore dentario e facciale" dell'Università di Torino sono state approvate ai sensi dell'art. 81, D.P.R. 616/77, e del D.P.R. 383/94.

Inoltre con l'adozione del presente accordo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale saranno assentite le variazioni del Piano regolatore generale del Comune di Torino e del Piano Particolareggiato Lingotto, sopradescritte ed evidenziate nella documentazione urbanistica allegata all'accordo di programma.

In questi casi l'adesione del Sindaco all'accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, ai sensi del 5° comma dell'art. 27 della L. 142/90, entro 30 giorni a pena di decadenza.

Gli interventi oggetto di contributo in attuazione del Docup della Regione Piemonte per il triennio 1997-1999 dovranno essere iniziati entro il 30 giugno 1999 e dovranno essere completamente realizzati entro il 31 agosto 2001. I rimanenti interventi, oggetto del Piano Particolareggiato Lingotto, dovranno essere completamente realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di adozione del presente accordo.

L'attuazione degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato, nonché la disciplina dei diritti ed obblighi delle parti, sono regolamentati da una convenzione tra il Comune di Torino, il "Consorzio Progetto Zona Nord Lingotto" e la Società Lingotto S.p.a. Il Consorzio Progetto Zona Nord Lingotto e la Società Lingotto S.p.a., con atto d'obbligo in data 29 aprile 1999, hanno dichiarato di conoscere ed accettare i contenuti della convenzione, impegnandosi a sottoscriverla entro 30 giorni dalla ratifica dell'adesione del Sindaco al presente accordo da parte del Consiglio comunale, pena la decadenza dell'accordo stesso.

Per le opere inerenti la viabilità e gli accessi indicate nell'elaborato B7 allegato all'accordo, potranno eventualmente essere approvate da parte dell'Amministrazione le varianti urbanistiche indispensabili a rendere coerenti le opere con le previsioni del P.R.G. comunale, con le procedure di cui all'art. 17, c. 7, L.r. 56/77, e contestuale comunicazione al Collegio di vigilanza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la



quale fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;

favorevole sulla regolarità contabile;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G. della Città di Torino approvato con D.R. del 21 aprile 1995;

Viste le disposizioni legislative regolamentari nonché gli atti deliberativi sopra richiamati;

In corso di consultazione alla Circoscrizione 9;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di ratificare, ai sensi dell'art. 27 comma 5 della legge 142/90, l'accordo di programma (all. I - n.) tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, stipulato in data 4 maggio 1999, per la definizione di interventi e l'attuazione di opere nel complesso polifunzionale del Lingotto, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante;
- 2) di prendere atto che l'accordo, adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le variazioni del vigente P.R.G. e del Piano Particolareggiato Lingotto, sostituisce la concessione edilizia per la realizzazione della "Foresteria per scambi culturali e universitari a livello comunitario e internazionale" e della quota parte delle urbanizzazioni a cura del Consorzio e che ha dato atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 383/94, delle opere relative al "Centro di formazione e ricerca per l'ingegneria dell'autoveicolo" e al "Centro di eccellenza per la ricerca, formazione e sostegno dell'attività economica e di servizio nel settore dentario e facciale";
- 3) di approvare lo schema di convenzione, allegato all'accordo di programma, tra il Comune di Torino, il "Consorzio Progetto Zona Nord - Lingotto" e la Società "Lingotto SpA";
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.



presidente - pongo in votazione il primo emendamento al provvedimento presentato dagli Assessori Viano e Corsico:

A pagina 4. sostituire il secondo punto, da: "la rilocalizzazione....." a: "...Lingotto." con i seguenti:

con deliberazione n. 324/98 (mecc. n. 98-08096/09) approvata dal C.C. il 19/10/98 - 'Indicazioni programmatiche per la revisione della Spina Centrale' - è prevista la riduzione della capacità edificatoria generata nell'intera Spina Centrale: in particolare la riduzione stimata in Spina 2, è tale da non rendere più necessario il parziale trasferimento dei diritti edificatori generati dalle F.S. da Spina 2 negli ambiti 12.2 S. Paolo e 12.15 Scalo Lingotto (come indicato dal P.R.G. vigente); dal momento però che tale deliberazione non può costituire salvaguardia non essendo ancora un atto di adozione di variante al P.R.G., in attesa di tale adozione si rende necessario sotto il profilo formale confermare la possibilità di tale trasferimento di diritti edificatori F.S. dalla Spina 2 nell'ambito 12.5 Scalo Lingotto in una nuova area di concentrazione prevista (in variante quindi al P.R.G. vigente) in alternativa a quella ora indicata dal P.R.G. ma compromessa dalla estensione del perimetro del P.P.

Si rende necessaria la revisione delle schede normative delle zone urbane di trasformazione 12.5 Scalo Lingotto e 12.6 Lingotto."

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa e di regolarità contabile:

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Castellani, i Consiglieri Borghezio, Bussola, Cavallo, Cherio, Dondona, Gabri, Lodi, Molino, Moretti e Patriarca.

Il Presidente dichiara approvato l'emendamento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	38
VOTI FAVOREVOLI	38
VOTI CONTRARI	/

Presidente - pongo in votazione il secondo emendamento al provvedimento presentato dagli Assessori Viano e Corsico:



- A pagina 6, nel preambolo, sostituire la frase: "In corso di consultazione alla Circostrizione 9" con la seguente:

" Preso atto che la Circostrizione n. 9, alla quale è stato richiesto parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. 1)."

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa e di regolarità contabile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Castellani, i Consiglieri Borghezio, Bussola, Cavallo, Cherio, Dondona, Gabri, Lodi, Molino, Moretti e Patriarca.

Il Presidente dichiara approvato l'emendamento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	38
VOTI FAVOREVOLI	38
VOTI CONTRARI	/

Presidente - pongo in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti testè approvati:


IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Castellani, i Consiglieri Borghezio, Bussola, Cavallo, Cherio, Dondona, Gabri, Lodi, Molino, Moretti e Patriarca.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	38
VOTI FAVOREVOLI	38
VOTI CONTRARI	/



In originale firmato:

IL PRESIDENTE
Marino

IL SEGRETARIO
Incandela

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, della Legge 142/90, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.5.1999.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, della Legge 142/90, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.5.1999.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, della Legge 142/90, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.5.1999.

Torino,



IL DIRIGENTE
Antonio Incandela

00027 0009

per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Presidente: pongo ora in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di legge.

risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Castellani, i Consiglieri Borghesio, Bussoia, Cavallo, Cherio, Dondona, Gabri, Lodi, Molino, Moretti e Patriarca.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	38
VOTI FAVOREVOLI	38
VOTI CONTRARI	1



[Handwritten signature]

08 MAR. 1999

Prot. Gen. n. 2843/7

ATTI DELLA VARIANTE URBANISTICA, OGGETTO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, FIRMATI IN
ORIGINALE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI O DAI
SOGGETTI DELEGATI DEGLI ENTI INTERESSATI.

DELIBERAZIONE MECC. N. 99-0374
IL DIRIGENTE
ALLEGATO B3
VISTO per l'inscrizione
al catasto

CITTA DI TORINO

Allegato "C" al n. 53063 di fascicolo

DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
SETTORE STRUMENTAZIONE URBANISTICA

ALLEGATO N. _____


• Deliberazione

24 MAR. 1999

Verb. _____

VARIANTE AL
PIANO PARTICOLAREGGIATO

LINGOTTO



MAPPA CATASTALE

To. FEB. 1999

scala 1:1500

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
STRUMENTAZIONE URBANISTICA
(dot. ing. Annalisa Crosta)



COPIA CONFORME AL DOCUMENTO
UFFICIALE FORMATO DA N. 2 PAGINE
DEPOSITATO PRESSO LA PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE.

F.10 _____

LEGENDA

— — — Limite del piano particolareggiato

— — — Limite delle proprietà

①

Numero d'ordine delle proprietà

ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO
IN DATA 06-05-99
E ADOTTATO DEFINITIVAMENTE CON
D.P.G.R. N. _____
DEL _____

DELIBERA DI C.C. n° _____ del _____
DI RATIFICA AI SENSI DEL 5° COMMA
ART. 27 LEGGE 142/90.

IN ORIGINALE
F.to Il Presidente



NOTAIO IN TORINO



2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

VISTO per l'iscrizione
al Registro

10 MAR. 1999

Gén. n. 2843/7

CITTA' DI TORINO

Allegato D al n. 58062 di fascicolo

DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
SETTORE STRUMENTAZIONE URBANISTICA

ALLEGATO N. _____

Deliberazione

24 MAG. 1999

Var. _____ VARIANTE AL
PIANO PARTICOLAREGGIATO

LINGOTTO



PROGETTO

To. FEB. 1999

Tav. B /
scala 1:1500

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
STRUMENTAZIONE URBANISTICA
(doc. Arch. Amalia Crosta)

DELIBERA DI C.C. n° del
DI RATIFICA AI SENSI DEL 5° COMMA
ART. 27 LEGGE 142/90.

LEGENDA

— . — Limite del piano particolareggiato

== Sedimi stradali assoggettati all'uso pubblico

--- Strade veicolari interrate da assoggettare ad uso pubblico

COPIA CONFORME AL DOCUMENTO
UFFICIALE FORMATO DA N. 1 PAGINE
DEPOSITATO PRESSO LA PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE
F.to _____

ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO
IN DATA 04-05-99
E ADOTTATO DEFINITIVAMENTE CON
D.P.G.R. N. _____
DEL _____

IN ORIGINALE
F.to Il Presidente





REGISTRATO A TORINO E 18-7-88 al N. 12602

con Lire 250000

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge: implega

pagli N. Venti

Torino, il 18 Luglio 1888

[Handwritten signature]



